

**ALLE STUDENTESSE / AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA**

AL SITO ISTITUZIONALE

I DOCENTI IN CLASSE SONO INVITATI A DETTARE AGLI STUDENTI LE DATE e le informazioni essenziali, chiedendo di far firmare ai genitori l'avviso (e controllando successivamente).

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

VISTI gli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 297 / 1994;
VISTA la Nota ministeriale prot. n. 4367 del 29.9.2026;
VISTA la Nota di USR Lombardia prot. n. 0052528 del 30.9.2026;
VISTI la C.M. n. 7 del 21 settembre 2016, l'O.M. 215/1991 e successive integrazioni, il T.U. approvato con d.lgs 16/04/94 n.297 relativamente alle norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della scuola;

DECRETA

Art.1

Sono indette

- **le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI e dei GENITORI nei Consigli di classe per l'a.s. 2026/207**
- **le elezioni della componente STUDENTI nel CONSIGLIO DI ISTITUTO per l'a.s. 2026-2027** (procedura semplificata in base all'art. 21 e 22 dell'O.M. 215/1991).

Art. 2

A TAL FINE LE ASSEMBLEE E I SEGGI SONO CONVOCATI

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026

- **STUDENTI: le assemblee di tutte le classi e successiva votazione durante la quarta ora/lezione (10.40-11.30);**

- **GENITORI: assemblee e votazioni il 27 ottobre c.a. in orario pomeridiano, a partire dalle ore 17.30, con modalità che saranno definite e comunicate in seguito.**

Art. 3

Formazione delle liste per il Consiglio di Istituto

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (per gli studenti fino a 8 candidati)

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico o dal docente collaboratore o da un membro della Commissione elettorale.

Art. 4

Presentazione delle liste dei candidati

Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno (mercoledì 7 ottobre c.a.) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (lunedì 12 ottobre 2026) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le liste devono essere presentate in Segreteria didattica o alla docente Benatti della Commissione elettorale.

I moduli necessari per la presentazione delle liste e gli ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari possono essere richiesti in Segreteria didattica, dal giorno 5 ottobre c.a.

La Collaboratrice del del D.S. per il Dirigente scolastico
prof. ssa Silvia Zanda

(Firma autografa omessa come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)